

# **CODICE DEONTOLOGICO DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE "CARNIA FISHING GUIDE – GAME FISHING FVG"**

## **PREAMBOLO**

1. Il presente Codice Deontologico è adottato dall'Associazione Professionale "Carnia Fishing Guide – Game Fishing FVG" (di seguito "Associazione") in attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettera g), dello Statuto sociale e in conformità ai principi della L. 14.1.2013 n. 4 ("Disposizioni in materia di professioni non organizzate").
2. L'Associazione, quale associazione professionale rappresentativa della categoria delle guide di pesca e delle guide di caccia, si ispira ai principi fondamentali della Costituzione e in particolare: al principio di libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione; al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione; al principio di tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
3. L'Associazione riconosce il valore e la funzione sociale dell'attività professionale delle guide di pesca e di caccia quale espressione di competenza, professionalità e servizio qualificato alla collettività.
4. Il presente Codice Deontologico costituisce strumento di autoregolamentazione dell'Associazione ai sensi dell'art. 2 della legge 4/2013 e ha lo scopo di:
  - definire i principi etici e i valori cui devono ispirarsi tutti coloro che operano nell'Associazione;
  - stabilire regole di comportamento chiare e vincolanti per i soci, gli organi sociali e i collaboratori;
  - garantire la qualità professionale e deontologica delle guide di pesca e di caccia associate;
  - tutelare i clienti, i terzi e l'ambiente naturale;
  - preservare e valorizzare l'immagine e la reputazione della categoria professionale e dell'Associazione.
5. Il Codice Deontologico è approvato dall'Assemblea dei soci e può essere modificato con le medesime modalità previste per le modifiche statutarie.

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Codice Deontologico si applica a:
  - tutti i soci dell'Associazione, senza distinzione tra soci fondatori, ordinari o onorari;
  - i componenti degli organi sociali (Consiglio Direttivo, Presidente, Vicepresidente, Segretario, Collegio dei Probiviri, Organo di Controllo, Comitato Tecnico Scientifico, Commissione Formazione e Aggiornamento);
  - i lavoratori dipendenti o autonomi dell'Associazione;
  - i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Associazione.
2. Ciascun soggetto di cui al comma 1 è tenuto al rispetto del presente Codice per quanto di propria competenza e in relazione alle funzioni svolte.
3. L'accettazione del presente Codice Deontologico è condizione necessaria per l'ammissione a socio, per l'assunzione di cariche sociali e per l'instaurazione di rapporti di lavoro o

collaborazione con l'Associazione.

4. Copia del presente Codice è consegnata a tutti i soggetti di cui al comma 1 all'atto dell'ammissione, della nomina o dell'assunzione, e ne è data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

## **ARTICOLO 2 - FINALITÀ E PRINCIPI FONDAMENTALI**

1. Il presente Codice Deontologico ha lo scopo di definire le regole di condotta professionale cui devono attenersi i soci nell'esercizio della professione di guida di pesca e guida di caccia, nei rapporti con i clienti, con gli altri professionisti, con le istituzioni e con il territorio.
2. L'Associazione vigila sul rispetto del presente Codice attraverso il Collegio dei Probiviri e gli altri organi sociali competenti.
3. Tutti i soggetti cui si applica il presente Codice devono ispirare la propria condotta ai seguenti principi fondamentali:
  - **Legalità:** rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle norme vigenti a livello nazionale, regionale e locale;
  - **Trasparenza:** chiarezza e completezza dell'informazione nei rapporti con i clienti, le istituzioni e il pubblico;
  - **Imparzialità:** assenza di discriminazioni e pregiudizi nelle decisioni e nei comportamenti;
  - **Responsabilità:** consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e omissioni;
  - **Integrità:** onestà, correttezza e coerenza tra principi dichiarati e comportamenti effettivi;
  - **Professionalità:** competenza, diligenza e aggiornamento continuo nell'esercizio dell'attività professionale;
  - **Lealtà concorrenziale:** rispetto delle regole della concorrenza e divieto di pratiche commerciali scorrette;
  - **Sostenibilità ambientale:** tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale e delle risorse naturali;
  - **Tutela del cliente:** protezione degli interessi e della sicurezza del cliente.

## **TITOLO II - DOVERI GENERALI DEI SOCI**

### **ARTICOLO 3 - RISPETTO DELLE NORME E DEI REGOLAMENTI**

1. Tutti i soci sono tenuti al rispetto:
  - delle leggi nazionali, regionali e locali;
  - dello Statuto dell'Associazione;
  - del presente Codice Deontologico;
  - dell'eventuale regolamento interno;
  - delle deliberazioni degli organi sociali;
  - dei regolamenti e delle disposizioni degli enti pubblici e privati con i quali l'Associazione ha rapporti di collaborazione o convenzione;
  - delle norme tecniche e di sicurezza relative alle attività di pesca e caccia.
2. I soci sono tenuti a conoscere e ad aggiornarsi costantemente sulle normative che disciplinano le attività di pesca e di caccia nei territori in cui operano.
3. I soci che svolgono attività di guida professionale devono essere in possesso di tutte le

autorizzazioni, licenze e abilitazioni richieste dalla legge per l'esercizio dell'attività.

4. I soci non possono svolgere attività riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti iscritti in albi o elenchi, in conformità a quanto stabilito dalla L. 4/2013.

#### **ARTICOLO 4 - RISPETTO DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**

1. I soci devono rispettare l'ambiente naturale nella sua morfologia e nelle sue forme di vita, astenendosi da qualsiasi comportamento che possa arrecare danno agli ecosistemi, alla fauna, alla flora e al paesaggio.
2. I soci devono promuovere e praticare comportamenti sostenibili, volti alla conservazione e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
3. I soci che svolgono attività di pesca devono rispettare e promuovere la pratica del catch & release (cattura e rilascio), salvo i casi in cui la normativa vigente o le esigenze di gestione ittica consentano o richiedano il prelievo.
4. I soci che svolgono attività venatoria devono rispettare e promuovere una gestione venatoria equilibrata, basata su un prelievo giusto, corretto e bilanciato in un'ottica selettiva, nel rispetto dei piani di gestione faunistica e delle normative vigenti.
5. I soci devono rispettare i territori e i loro abitanti, evitando comportamenti che possano arrecare disturbo, danno o pregiudizio alle comunità locali.
6. I soci devono collaborare con gli organi preposti alla vigilanza e alla gestione degli ambienti naturali (guardie forestali, guardie ittiche, guardie venatorie, enti gestori di aree protette, ecc.).

#### **ARTICOLO 5 - RISPETTO DELLE PERSONE E NON DISCRIMINAZIONE**

1. I soci devono rispettare la dignità, i diritti e la libertà di tutte le persone, senza distinzione di sesso, età, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali, economiche e sociali.
2. È vietata qualsiasi forma di discriminazione, molestia, violenza fisica o psicologica nei confronti di clienti, colleghi, collaboratori, terzi e in particolare delle persone appartenenti a categorie vulnerabili (minori, anziani, persone con disabilità, persone in condizione di fragilità economica o sociale).
3. I soci devono prestare particolare attenzione alla tutela dei minori e delle persone con disabilità, adottando tutte le misure necessarie per garantire la loro sicurezza e il loro benessere durante le attività professionali.
4. I soci devono promuovere le pari opportunità e contrastare ogni forma di discriminazione nell'accesso ai servizi professionali.

#### **ARTICOLO 6 - LEALTÀ PROFESSIONALE E CONCORRENZA**

1. I soci devono mantenere tra loro rapporti improntati a lealtà, collaborazione, rispetto reciproco e correttezza professionale.
2. I soci devono mettere a disposizione degli altri soci la propria esperienza e le proprie competenze, favorendo la crescita professionale della categoria.
3. È vietata qualsiasi forma di concorrenza sleale tra soci, inclusi comportamenti volti a:

- sottrarre clienti ad altri soci con mezzi scorretti;
  - denigrare l'attività professionale di altri soci;
  - diffondere informazioni false o fuorvianti su altri soci;
  - utilizzare informazioni riservate acquisite nell'ambito dell'attività associativa per fini concorrenziali.
4. I soci devono rispettare le regole della libera concorrenza, astenendosi da pratiche anticoncorrenziali quali accordi sui prezzi, ripartizione dei mercati o dei clienti, o altre condotte vietate dalla normativa antitrust.
  5. Le controversie tra soci devono essere risolte prioritariamente attraverso il dialogo e la mediazione, ricorrendo al Collegio dei Probiviri nei casi in cui non sia possibile raggiungere un accordo diretto.

## **ARTICOLO 7 - TRASPARENZA E ONESTÀ**

1. I soci devono mantenere un comportamento trasparente e onesto nei rapporti con l'Associazione, con gli altri soci, con i clienti, con i collaboratori, con le istituzioni e con tutti i terzi.
2. I soci devono fornire informazioni veritiere, complete e aggiornate in tutte le comunicazioni professionali.
3. I soci devono astenersi da qualsiasi comportamento fraudolento, ingannevole o contrario ai principi di buona fede e correttezza.
4. I soci devono segnalare tempestivamente all'Associazione qualsiasi situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale, che possa compromettere l'imparzialità del loro operato.
5. In caso di conflitto di interessi, anche potenziale, il soggetto interessato deve astenersi dallo svolgimento dell'attività o dalla partecipazione a decisioni che possano influenzare l'imparzialità del proprio operato, dandone tempestiva comunicazione all'organo competente.

## **TITOLO III - DOVERI SPECIFICI DEGLI ORGANI SOCIALI**

### **ARTICOLO 8 - PRINCIPI GENERALI PER GLI ORGANI SOCIALI**

1. I componenti degli organi sociali devono svolgere il proprio incarico con:
  - **Diligenza:** impegno costante e cura nell'adempimento dei propri doveri;
  - **Lealtà:** fedeltà agli interessi dell'Associazione e ai suoi scopi statutari;
  - **Integrità:** onestà e correttezza in ogni decisione e comportamento;
  - **Imparzialità:** assenza di favoritismi e discriminazioni;
  - **Trasparenza:** chiarezza e completezza nell'informazione ai soci e agli organi competenti;
  - **Efficienza:** capacità di raggiungere gli obiettivi con il miglior impiego delle risorse disponibili.
2. I componenti degli organi sociali devono agire sempre nell'interesse dell'Associazione e dei suoi soci, evitando di perseguire interessi personali o di terzi in conflitto con quelli associativi.
3. I componenti degli organi sociali devono partecipare attivamente alle riunioni degli organi di cui fanno parte e devono adempiere con diligenza agli incarichi loro affidati.

## **ARTICOLO 9 - DOVERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEGLI AMMINISTRATORI**

1. I membri del Consiglio Direttivo devono amministrare l'Associazione con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.
2. Gli amministratori devono:
  - adempiere ai doveri imposti dalla legge e dallo Statuto;
  - operare in modo informato, acquisendo tutte le informazioni necessarie per assumere decisioni consapevoli;
  - vigilare sull'andamento generale della gestione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione;
  - segnalare immediatamente situazioni che possano mettere in difficoltà i soci e l'Associazione o compromettere la buona reputazione dell'ente;
  - utilizzare il proprio incarico esclusivamente per perseguire gli scopi associativi e non per fini personali;
  - promuovere iniziative per la tutela e la valorizzazione della categoria professionale.
3. Gli amministratori devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di terzi con i quali abbiano rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, ovvero rapporti professionali o di affari.
4. Gli amministratori che si trovino in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, devono darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo, specificando la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse.

## **ARTICOLO 10 - DOVERI DEL PRESIDENTE**

1. Il Presidente, in quanto legale rappresentante dell'Associazione, deve:
  - rappresentare l'Associazione con dignità, correttezza e nel rispetto dei valori professionali;
  - garantire il corretto funzionamento degli organi sociali;
  - vigilare sull'osservanza dello Statuto, del presente Codice Deontologico e delle deliberazioni degli organi sociali;
  - promuovere la partecipazione attiva dei soci alla vita associativa;
  - mantenere rapporti costruttivi con le istituzioni, gli enti pubblici e privati e le altre organizzazioni professionali;
  - promuovere il riconoscimento e la valorizzazione della professione.
2. Il Presidente deve esercitare i propri poteri con equilibrio e moderazione, evitando abusi e favoritismi.

## **ARTICOLO 11 - DOVERI DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE**

1. Il Segretario deve:
  - curare con diligenza la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali e del registro professionale;
  - garantire la correttezza e la completezza della documentazione amministrativa e contabile;
  - predisporre il bilancio di esercizio in conformità alle disposizioni di legge e statutarie;
  - assicurare la trasparenza nella gestione delle risorse economiche dell'Associazione.

2. Il Segretario, in qualità di Tesoriere, deve gestire le risorse economiche dell'Associazione con criteri di economicità, efficienza e trasparenza, nel rispetto del divieto di distribuzione di utili e delle finalità statutarie.

## **ARTICOLO 12 - DOVERI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. I componenti del Collegio dei Probiviri devono:
  - garantire assoluta imparzialità e indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
  - mantenere la riservatezza su tutte le informazioni acquisite nell'esercizio del proprio incarico;
  - assicurare il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa nei procedimenti disciplinari;
  - motivare adeguatamente le proprie decisioni;
  - operare con tempestività nella risoluzione delle controversie;
  - vigilare sul rispetto del presente Codice Deontologico.
2. I componenti del Collegio dei Probiviri devono astenersi dall'esaminare controversie in cui abbiano un interesse personale o in cui siano coinvolti parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado.

## **ARTICOLO 13 - DOVERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

1. I componenti dell'Organo di Controllo, quando previsto, devono:
  - vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - segnalare tempestivamente al Consiglio Direttivo e all'Assemblea eventuali irregolarità o criticità riscontrate.
2. I componenti dell'Organo di Controllo devono mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni e devono astenersi dall'utilizzarle per fini personali o di terzi.

## **ARTICOLO 14 - EQUILIBRIO DI GENERE E RAPPRESENTANZA**

1. L'Associazione si impegna a promuovere l'equilibrio di genere, la diversità e l'inclusione nella composizione degli organi sociali.
2. Nella nomina dei componenti degli organi sociali, l'Assemblea tiene conto, compatibilmente con le candidature presentate e nel rispetto del principio di merito, dell'opportunità di garantire una rappresentanza equilibrata di genere, di provenienza geografica e di esperienza professionale.

## **TITOLO IV - DOVERI DELLE GUIDE PROFESSIONALI**

### **ARTICOLO 15 - COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ**

1. I soci che svolgono attività di guida professionale di pesca o di caccia devono:
  - possedere adeguate competenze tecniche, naturalistiche e normative relative alle attività di guida;
  - mantenere alto il decoro e la reputazione della professione;

- aggiornarsi costantemente sulle tecniche, sulle normative e sulle best practices professionali;
  - partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'Associazione o da essa riconosciuti;
  - conseguire e mantenere l'attestazione di qualità e qualificazione professionale rilasciata dall'Associazione, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento interno.
2. Le guide devono esercitare la propria attività con competenza, diligenza e nel rispetto delle regole deontologiche della professione.
  3. Le guide devono astenersi dall'esercitare l'attività in condizioni che possano compromettere la sicurezza dei clienti o la qualità del servizio (es. condizioni meteorologiche avverse, stato di salute non idoneo, mancanza di attrezzature adeguate).
  4. Le guide devono mantenere un livello di preparazione professionale adeguato attraverso la formazione continua, in conformità a quanto stabilito dalla L. 4/2013.

## **ARTICOLO 16 - SICUREZZA E PREVENZIONE DEI RISCHI**

1. Le guide hanno l'obbligo di:
  - valutare preventivamente i rischi connessi all'attività da svolgere, tenendo conto delle condizioni ambientali, meteorologiche e delle caratteristiche dei clienti;
  - informare i clienti sui rischi specifici dell'attività e sulle misure di sicurezza da adottare;
  - verificare l'idoneità fisica e psichica dei clienti rispetto all'attività proposta;
  - adottare tutte le misure necessarie per prevenire situazioni di pericolo per i clienti, per sé stessi e per terzi;
  - dotarsi di adeguate coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni.
2. Le guide devono munirsi e disporre di:
  - una cassetta di primo soccorso adeguatamente fornita;
  - mezzi di comunicazione per allertare i soccorsi in caso di emergenza;
  - attrezzature di sicurezza appropriate all'attività svolta (giubbotti di salvataggio, dispositivi di protezione individuale, ecc.).
3. Le guide devono possedere una formazione di base in materia di primo soccorso e conoscere le procedure di emergenza applicabili nei territori in cui operano.
4. Durante le attività, le guide devono essere in grado di:
  - valutare costantemente la sicurezza del gruppo e dei singoli componenti;
  - assumere decisioni tempestive in caso di situazioni di pericolo, anche interrompendo l'attività se necessario;
  - fungere da tramite con i soccorsi in caso di emergenza.

## **ARTICOLO 17 - DOVERI DI SOCCORSO E ASSISTENZA**

1. Le guide hanno l'obbligo di prestare aiuto e soccorso ai propri clienti, ai propri colleghi e a terzi in caso di necessità o di situazioni di pericolo.
2. In caso di incidente o malore di un cliente o di un terzo, la guida deve:
  - prestare immediatamente i primi soccorsi, nei limiti delle proprie competenze;

- allertare tempestivamente i servizi di emergenza;
  - collaborare con i soccorritori fornendo tutte le informazioni utili;
  - informare l'Associazione dell'accaduto.
3. La guida non deve abbandonare i clienti in situazioni di difficoltà o pericolo.

## **ARTICOLO 18 - RAPPORTI CON I CLIENTI**

1. Le guide devono mantenere con i clienti rapporti improntati a correttezza, professionalità, rispetto e cortesia.
2. Le guide devono:
  - fornire ai clienti informazioni chiare, complete e veritiere sui servizi offerti, sui costi, sulle condizioni contrattuali e sui rischi dell'attività;
  - rispettare gli impegni assunti con i clienti in termini di orari, programmi e prestazioni;
  - astenersi da pratiche commerciali scorrette, ingannevoli o aggressive, in conformità al Codice del Consumo;
  - tutelare la privacy dei clienti, astenendosi dal divulgare informazioni personali senza il loro consenso;
  - gestire con professionalità eventuali reclami o contestazioni, cercando soluzioni costruttive.
3. Le guide devono astenersi da comportamenti che possano ledere la dignità o i diritti dei clienti, inclusi comportamenti discriminatori, molesti o offensivi.
4. Le guide devono adeguare il proprio linguaggio e i propri comportamenti al contesto e alle caratteristiche dei clienti, con particolare attenzione in presenza di minori.
5. Le guide devono fornire ai clienti informazioni trasparenti sui propri titoli, qualifiche e competenze professionali, evitando di attribuirsi qualifiche non possedute o di creare aspettative infondate.

## **ARTICOLO 19 - LEALTÀ VERSO L'ASSOCIAZIONE E I COLLEGHI**

1. Le guide devono mantenere un comportamento leale e corretto nei confronti dell'Associazione, dei colleghi e dei clienti.
2. Le guide che svolgono attività per conto di committenti terzi (enti pubblici, tour operator, agenzie, ecc.) devono:
  - mantenere un comportamento leale e corretto nei confronti del committente;
  - evitare sponsorizzazioni personali o promozioni di attività concorrenti durante lo svolgimento del servizio;
  - rispettare gli accordi contrattuali stipulati dall'Associazione con i committenti.
3. Le guide devono valorizzare l'appartenenza all'Associazione nei rapporti con i clienti, promuovendo l'immagine e la reputazione della categoria professionale.
4. Le guide devono segnalare all'Associazione eventuali comportamenti scorretti o illeciti di altri soci o di terzi che possano danneggiare l'immagine o gli interessi dell'Associazione o della categoria professionale.

## **ARTICOLO 20 - CONTRASTO ALLE ATTIVITÀ ILLECITE**

1. Le guide si impegnano a contrastare tutte le attività legate alla pesca e alla caccia in cui si

configurino situazioni di:

- inganno o frode;
  - bracconaggio;
  - violazione delle normative sulla tutela della fauna e della flora;
  - maltrattamento di animali;
  - danneggiamento dell'ambiente.
2. Le guide hanno l'obbligo di:
- segnalare alle autorità competenti (guardie forestali, guardie ittiche, guardie venatorie, forze dell'ordine) eventuali attività illecite di cui vengano a conoscenza;
  - non collaborare con soggetti che praticano attività illecite;
  - denunciare al Collegio dei Probiviri eventuali comportamenti illeciti di altri soci.
3. Le guide devono promuovere presso i clienti comportamenti rispettosi delle normative e dell'ambiente, educando alla pesca e alla caccia sostenibili.

## **TITOLO V - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

### **ARTICOLO 21 - OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA**

1. Tutti i soci che svolgono attività di guida professionale hanno l'obbligo di partecipare, salvo giustificato motivo, ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'Associazione o da essa riconosciuti, in conformità a quanto stabilito dalla L. 4/2013.
2. La partecipazione ai corsi di aggiornamento è condizione necessaria per il mantenimento dell'attestazione di qualità e qualificazione professionale.
3. Il Consiglio Direttivo, su proposta della Commissione Formazione e Aggiornamento, stabilisce:
  - la periodicità minima degli aggiornamenti (almeno ogni due anni);
  - i contenuti minimi dei corsi di aggiornamento;
  - le modalità di verifica dell'effettiva partecipazione;
  - le conseguenze della mancata partecipazione.
4. I contenuti dei corsi di aggiornamento devono riguardare:
  - le normative vigenti in materia di pesca e caccia;
  - le tecniche di guida e di gestione dei gruppi;
  - la sicurezza e il primo soccorso;
  - la tutela dell'ambiente e la sostenibilità;
  - l'etica professionale e il presente Codice Deontologico;
  - le competenze relazionali e comunicative con i clienti.
5. L'elenco delle guide in possesso di attestazione di qualità e qualificazione aggiornata è pubblicato sul sito web dell'Associazione e costituisce garanzia per i clienti della professionalità e dell'affidabilità delle guide associate.

### **ARTICOLO 22 - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA**

1. L'Associazione provvede, qualora il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, alla formazione dei soci in materia di sicurezza, organizzando corsi specifici su:
  - primo soccorso;
  - gestione delle emergenze;

- prevenzione dei rischi nelle attività outdoor;
  - uso delle attrezzature di sicurezza.
2. I soci che svolgono attività di guida sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione sulla sicurezza organizzati dall'Associazione.

## **TITOLO VI - TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA**

### **ARTICOLO 23 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. Tutti i soggetti cui si applica il presente Codice devono rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018).
2. I dati personali dei soci, dei clienti, dei collaboratori e di terzi devono essere:
  - raccolti e trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
  - raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime;
  - adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento;
  - conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un periodo non superiore a quello necessario;
  - trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza.
3. I soci e i componenti degli organi sociali devono astenersi dal divulgare a terzi non autorizzati i dati personali di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
4. Le guide devono tutelare la privacy dei clienti, astenendosi dal divulgare informazioni personali, immagini o video senza il loro esplicito consenso.

### **ARTICOLO 24 - RISERVATEZZA**

1. I componenti degli organi sociali, i soci e i collaboratori devono mantenere la riservatezza su tutte le informazioni riservate di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o attività.
2. Sono considerate informazioni riservate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - i dati personali dei soci, dei clienti e dei collaboratori;
  - le informazioni economiche e finanziarie dell'Associazione;
  - le strategie e i progetti dell'Associazione;
  - le deliberazioni degli organi sociali non ancora rese pubbliche;
  - le informazioni acquisite nel corso di procedimenti disciplinari.
3. L'obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione del rapporto associativo, della carica sociale o del rapporto di lavoro o collaborazione.

## **TITOLO VII - GESTIONE DELLE RISORSE E TRASPARENZA**

### **ARTICOLO 25 - GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE**

1. Le risorse economiche dell'Associazione devono essere gestite con criteri di:
  - **Economicità**: impiego efficiente delle risorse per il raggiungimento degli scopi associativi;
  - **Trasparenza**: chiarezza e completezza nella rendicontazione;
  - **Legalità**: rispetto delle norme fiscali e contabili e del divieto di distribuzione di utili.

2. È vietato l'utilizzo delle risorse dell'Associazione per fini personali o estranei agli scopi statutari.
3. Tutte le spese sostenute per conto dell'Associazione devono essere adeguatamente documentate e rendicontate.

#### **ARTICOLO 26 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI**

1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a soci, amministratori, lavoratori e collaboratori.
2. Costituiscono distribuzione indiretta di utili, tra l'altro:
  - la corresponsione di compensi sproporzionati agli amministratori;
  - la corresponsione di retribuzioni eccessive ai lavoratori;
  - l'acquisto di beni o servizi a prezzi superiori al valore di mercato;
  - la cessione di beni o servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a soci, amministratori o loro parenti.
3. Tutti i soggetti cui si applica il presente Codice devono astenersi da comportamenti che possano configurare distribuzione indiretta di utili.

#### **ARTICOLO 27 - TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE**

1. L'Associazione garantisce la trasparenza della propria attività attraverso:
  - la pubblicazione sul sito web del bilancio di esercizio;
  - la pubblicazione dello Statuto, del presente Codice Deontologico e dell'eventuale regolamento interno;
  - l'informazione periodica ai soci sull'andamento delle attività;
  - la pubblicazione dell'elenco delle guide in possesso di attestazione di qualità;
  - la pubblicazione delle informazioni previste dalla L. 4/2013.
2. I soci hanno diritto di accedere ai libri sociali e alla documentazione dell'Associazione secondo le modalità previste dallo Statuto.

#### **TITOLO VIII - COMUNICAZIONE E IMMAGINE DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **ARTICOLO 28 - TUTELA DELL'IMMAGINE E DELLA REPUTAZIONE**

1. Tutti i soggetti cui si applica il presente Codice devono contribuire a preservare e valorizzare l'immagine e la reputazione dell'Associazione e della categoria professionale.
2. È vietato:
  - rilasciare dichiarazioni pubbliche lesive dell'immagine dell'Associazione, della categoria professionale o dei suoi soci;
  - utilizzare il nome, il logo o la denominazione dell'Associazione per fini personali o estranei agli scopi statutari senza autorizzazione del Consiglio Direttivo;
  - diffondere informazioni false o fuorvianti sull'Associazione, sulle sue attività o sui suoi soci.
3. Le dichiarazioni pubbliche a nome dell'Associazione possono essere rilasciate esclusivamente dal Presidente o da soggetti da lui espressamente delegati.
4. I soci devono astenersi da comportamenti, anche al di fuori dell'attività professionale, che possano arrecare grave pregiudizio all'immagine e alla reputazione dell'Associazione o della

categoria professionale.

## **ARTICOLO 29 - PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE PROFESSIONALE**

1. I soci possono fornire al pubblico informazioni sulla propria attività professionale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza, correttezza e non ingannevolezza.
2. Le informazioni professionali devono essere:
  - veritiere e verificabili;
  - complete e non fuorvianti;
  - rispettose della dignità professionale;
  - conformi alle norme in materia di pubblicità e pratiche commerciali.
3. È vietato:
  - attribuirsi titoli, qualifiche o competenze non possedute;
  - utilizzare espressioni enfatiche, superlative o suggestive che possano ingenerare aspettative infondate;
  - denigrare altri professionisti o categorie professionali;
  - effettuare comparazioni dirette con altri professionisti nominativamente indicati.
4. I soci devono indicare nelle proprie comunicazioni professionali l'appartenenza all'Associazione e l'eventuale possesso dell'attestazione di qualità rilasciata dall'Associazione.

## **ARTICOLO 30 - USO DEI SOCIAL MEDIA E DELLA COMUNICAZIONE ONLINE**

1. I soci che utilizzano i social media e altri strumenti di comunicazione online per promuovere la propria attività professionale o per comunicare su temi inerenti l'Associazione devono:
  - rispettare i principi di correttezza, veridicità e rispetto delle persone;
  - astenersi da dichiarazioni offensive, discriminatorie o lesive della dignità altrui;
  - non divulgare informazioni riservate o dati personali senza consenso;
  - specificare, quando opportuno, che le opinioni espresse sono personali e non rappresentano necessariamente la posizione dell'Associazione.
2. L'uso del logo e della denominazione dell'Associazione sui social media e sui siti web personali deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
3. I soci devono segnalare al Consiglio Direttivo eventuali contenuti online lesivi dell'immagine dell'Associazione, della categoria professionale o dei suoi soci.

## **ARTICOLO 31 - RAPPORTI CON I MEDIA**

1. I rapporti con i media (stampa, televisione, radio, web) sono gestiti dal Presidente o da soggetti da lui delegati.
2. I soci che vengano contattati dai media per rilasciare dichiarazioni sull'Associazione o sulle sue attività devono:
  - informare tempestivamente il Presidente;
  - limitarsi a fornire informazioni di carattere generale e pubblico;
  - astenersi dal rilasciare dichiarazioni su questioni controverse o su procedimenti in corso senza autorizzazione del Consiglio Direttivo.

## TITOLO IX - RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E IL TERRITORIO

### ARTICOLO 32 - COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ

1. L'Associazione e i suoi soci devono collaborare con le autorità pubbliche competenti (guardie forestali, guardie ittiche, guardie venatorie, forze dell'ordine, enti gestori di aree protette, amministrazioni locali, ecc.) nel rispetto delle rispettive competenze.
2. I soci devono:
  - fornire alle autorità tutte le informazioni e la documentazione richieste nell'esercizio delle loro funzioni;
  - segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni delle normative di cui vengano a conoscenza;
  - astenersi da comportamenti ostruzionistici o non collaborativi nei confronti delle autorità.
3. In caso di controlli o ispezioni da parte delle autorità, i soci devono mantenere un atteggiamento collaborativo e rispettoso.

### ARTICOLO 33 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLA PROFESSIONE

1. L'Associazione e i suoi soci si impegnano a promuovere il territorio in cui operano, valorizzandone le risorse naturali, culturali e turistiche.
2. I soci devono:
  - contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto dell'ambiente e della sostenibilità;
  - partecipare, quando possibile, a iniziative di tutela e valorizzazione del territorio;
  - collaborare con le comunità locali e con le altre organizzazioni professionali presenti sul territorio;
  - promuovere il riconoscimento e la valorizzazione della professione di guida di pesca e guida di caccia.
3. Le guide devono fornire ai clienti informazioni sul territorio, sulla sua storia, sulla sua cultura e sulle sue peculiarità, contribuendo a promuovere un turismo responsabile e sostenibile.
4. L'Associazione promuove iniziative volte al riconoscimento normativo della professione e alla tutela degli interessi della categoria.

## TITOLO X - VIOLAZIONI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

### ARTICOLO 34 - TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI

1. Le violazioni del presente Codice Deontologico si distinguono in:
  - **Violazioni lievi:** comportamenti che, pur costituendo inosservanza del Codice, non arrecano danno significativo all'Associazione, ai soci, ai clienti o a terzi;
  - **Violazioni medie:** comportamenti che arrecano danno all'Associazione, ai soci, ai clienti o a terzi, o che ledono l'immagine e la reputazione dell'Associazione o della categoria professionale;
  - **Violazioni gravi:** comportamenti che arrecano grave danno all'Associazione, ai soci, ai clienti o a terzi, o che ledono gravemente l'immagine e la reputazione dell'Associazione o della categoria professionale, o che costituiscono reato.

2. Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, violazioni lievi:
  - la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a riunioni o attività associative;
  - il ritardo nella presentazione di documentazione richiesta dall'Associazione;
  - comportamenti scorretti di lieve entità nei rapporti con altri soci.
3. Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, violazioni medie:
  - la reiterata mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento obbligatori;
  - la violazione degli obblighi di riservatezza su informazioni non particolarmente sensibili;
  - comportamenti scorretti nei rapporti con i clienti che non abbiano causato danni significativi;
  - la mancata segnalazione di situazioni di conflitto di interessi;
  - la diffusione di informazioni professionali non veritiere o fuorvianti.
4. Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, violazioni gravi:
  - la violazione delle normative in materia di pesca e caccia;
  - comportamenti che mettano in pericolo la sicurezza dei clienti o di terzi;
  - la frode, l'inganno o il bracconaggio;
  - la violazione del divieto di distribuzione di utili;
  - l'utilizzo delle risorse dell'Associazione per fini personali;
  - la divulgazione di informazioni riservate particolarmente sensibili;
  - comportamenti discriminatori, molesti o lesivi della dignità delle persone;
  - la concorrenza sleale nei confronti di altri soci;
  - dichiarazioni pubbliche gravemente lesive dell'immagine dell'Associazione o della categoria professionale;
  - la commissione di reati connessi all'attività professionale;
  - l'esercizio abusivo di attività riservate a professioni regolamentate.

## ARTICOLO 35 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. Le sanzioni disciplinari applicabili in caso di violazione del presente Codice sono:
  - **Richiamo verbale:** per violazioni lievi;
  - **Richiamo scritto:** per violazioni lievi reiterate o per violazioni medie;
  - **Sospensione dall'elenco delle guide qualificate:** per violazioni medie gravi o reiterate, per un periodo da uno a sei mesi;
  - **Sospensione dai diritti associativi:** per violazioni gravi, per un periodo da uno a dodici mesi;
  - **Esclusione dall'Associazione:** per violazioni gravissime o per violazioni gravi reiterate.
2. Le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità della violazione, tenendo conto:
  - dell'entità del danno arrecato;
  - del grado di colpa del trasgressore;
  - dell'eventuale reiterazione di violazioni precedenti;
  - dell'eventuale riparazione spontanea del danno.
3. Il richiamo verbale è disposto dal Presidente o dal Consiglio Direttivo e non richiede l'attivazione del procedimento disciplinare formale.
4. Il richiamo scritto è disposto dal Consiglio Direttivo, previo contraddittorio con l'interessato.
5. Le sanzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 sono disposte dall'Assemblea dei soci,

su proposta del Collegio dei Probiviri, all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 36.

6. Nell'applicazione delle sanzioni deve essere rispettato il principio di gradualità, privilegiando, ove possibile, misure correttive e proporzionate alla gravità della condotta, anche in funzione educativa e preventiva.

## **ARTICOLO 36 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

1. Il procedimento disciplinare può essere avviato:
  - su iniziativa del Consiglio Direttivo;
  - su segnalazione di uno o più soci;
  - su segnalazione di clienti o terzi;
  - su iniziativa del Collegio dei Probiviri.
2. Il procedimento disciplinare si articola nelle seguenti fasi:
  - a) **Contestazione**: il Collegio dei Probiviri, ricevuta la segnalazione o su propria iniziativa, contesta per iscritto all'interessato i fatti che gli vengono addebitati, indicando le norme del Codice Deontologico che si ritengono violate;
  - b) **Contraddittorio**: l'interessato è invitato a presentare memorie difensive scritte entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione. L'interessato può chiedere di essere sentito personalmente dal Collegio dei Probiviri;
  - c) **Istruttoria**: il Collegio dei Probiviri acquisisce tutti gli elementi utili per la decisione, sentendo eventuali testimoni e acquisendo documentazione;
  - d) **Decisione**: il Collegio dei Probiviri, valutati tutti gli elementi acquisiti e le memorie difensive dell'interessato, redige una relazione conclusiva con proposta motivata di sanzione o di archiviazione;
  - e) **Deliberazione**: la relazione del Collegio dei Probiviri è trasmessa all'Assemblea dei soci, che delibera sull'applicazione della sanzione proposta o sull'archiviazione del procedimento.
3. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro novanta giorni dalla contestazione, salvo comprovate esigenze istruttorie che ne giustifichino la proroga.
4. In caso di particolare gravità e urgenza, il Consiglio Direttivo può disporre la sospensione cautelare dell'interessato dall'elenco delle guide qualificate o dai diritti associativi, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare. La sospensione cautelare non può superare i sessanta giorni.
5. L'interessato ha diritto di accedere a tutti gli atti del procedimento disciplinare e di presentare memorie e documenti in ogni fase del procedimento.
6. La deliberazione dell'Assemblea che applica la sanzione deve essere motivata e deve essere comunicata per iscritto all'interessato entro quindici giorni.
7. Il procedimento disciplinare deve svolgersi nel rispetto dei principi di imparzialità, contraddittorio, proporzionalità e ragionevolezza. Ogni decisione deve essere adeguatamente motivata con riferimento ai fatti accertati e alle norme del presente Codice.

## **ARTICOLO 37 - PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO PER SEGNALAZIONI DI UTENTI**

1. Nel caso di segnalazioni da parte di utenti o clienti che non riguardino violazioni gravi, il Collegio dei Probiviri può adottare autonomamente un richiamo scritto o verbale, senza attivare il procedimento disciplinare formale di cui all'articolo 36.

2. Il Collegio dei Probiviri deve comunque garantire il contraddittorio con l'interessato prima di adottare il richiamo.
3. Il richiamo adottato dal Collegio dei Probiviri è comunicato al Consiglio Direttivo e all'interessato.
4. In caso di violazioni gravi segnalate da utenti o clienti, il Collegio dei Probiviri attiva il procedimento disciplinare formale di cui all'articolo 36.

#### **ARTICOLO 38 - RICORSO AVVERSO LE SANZIONI**

1. Avverso le sanzioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettere c), d) ed e), l'interessato può presentare ricorso all'Assemblea successiva, che delibera in via definitiva.
2. Il ricorso deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione della sanzione e deve contenere le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda.
3. L'Assemblea delibera sul ricorso dopo aver sentito l'interessato e acquisito il parere del Collegio dei Probiviri.
4. La deliberazione dell'Assemblea sul ricorso è definitiva.

#### **ARTICOLO 39 - SEGNALAZIONE ALLE AUTORITÀ**

1. In caso di violazioni che costituiscano reato o che comportino gravi violazioni delle normative in materia di pesca, caccia, tutela dell'ambiente o sicurezza, il Collegio dei Probiviri può sottoporre il caso alle autorità competenti (forze dell'ordine, autorità giudiziaria, autorità amministrative).
2. La segnalazione alle autorità non preclude lo svolgimento del procedimento disciplinare interno.

### **TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ARTICOLO 40 - INTERPRETAZIONE E INTEGRAZIONE**

1. L'interpretazione del presente Codice Deontologico compete al Collegio dei Probiviri, che può essere interpellato dai soci, dagli organi sociali o dal Consiglio Direttivo per chiarimenti o pareri.
2. In caso di lacune o dubbi interpretativi, si fa riferimento ai principi generali dello Statuto dell'Associazione, della legge 4/2013 e dell'ordinamento giuridico.

#### **ARTICOLO 41 - MODIFICHE E AGGIORNAMENTI**

1. Il presente Codice Deontologico può essere modificato dall'Assemblea dei soci con le modalità previste per le modifiche statutarie.
2. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Collegio dei Probiviri o del Comitato Tecnico Scientifico, può sottoporre all'Assemblea proposte di modifica o integrazione del Codice.
3. Il Codice Deontologico è sottoposto a revisione periodica, almeno ogni cinque anni, per verificarne l'adeguatezza rispetto all'evoluzione delle normative e delle best practices professionali.

## **ARTICOLO 42 - PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE**

1. Il presente Codice Deontologico è pubblicato sul sito web dell'Associazione ed è liberamente consultabile da chiunque, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2 L. 4/2013.
2. Copia del Codice è consegnata a tutti i soci all'atto dell'ammissione e a tutti i componenti degli organi sociali all'atto della nomina.
3. L'Associazione promuove la conoscenza e l'applicazione del Codice attraverso:
  - attività formative dedicate;
  - incontri periodici con i soci;
  - materiali informativi e divulgativi.

## **ARTICOLO 43 - MONITORAGGIO E RELAZIONE ANNUALE**

1. Il Collegio dei Probiviri monitora l'applicazione del presente Codice Deontologico e presenta all'Assemblea annuale una relazione sull'attività svolta, contenente:
  - il numero e la tipologia di segnalazioni ricevute;
  - il numero e la tipologia di procedimenti disciplinari avviati e conclusi;
  - le sanzioni applicate;
  - eventuali criticità riscontrate e proposte di miglioramento.
2. La relazione del Collegio dei Probiviri è pubblicata sul sito web dell'Associazione, nel rispetto della privacy degli interessati.

## **ARTICOLO 44 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Codice Deontologico entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.
2. Dalla medesima data cessa di avere efficacia ogni precedente codice deontologico o regolamento disciplinare dell'Associazione.
3. I procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del presente Codice sono conclusi secondo le disposizioni previgenti.